



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA, IN NOVE LOTTI, PER L'ACQUISIZIONE
DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO E DA CAMPO
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE MATRICI AMBIENTALI ARIA E ACQUA**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 2 - Specifiche tecniche della strumentazione	pag. 3
Art. 3 - Trasporto e consegna	pag. 4
Art. 4 – Installazione e messa in funzione	pag. 4
Art. 5 - Collaudo tecnico funzionale e verifica di conformità	pag. 5
Art. 6 - Corso di formazione	pag. 6
Art. 7 - Direttore dell'esecuzione contrattuale	pag. 7
Art. 8 - Referente dell'esecuzione contrattuale	pag. 7
Art. 9 - Assistenza tecnica in garanzia: manutenzione preventiva programmata correttiva su guasto e/o malfunzionamenti, e assistenza specialistica telefonica	pag. 7
Art. 10 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza	pag. 10
Art. 11 – Penali	pag. 11
Art. 12 – Trattamento dei dati	pag. 12

Allegati da 1 a 9 – Schede tecniche

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di strumentazione di laboratorio e per l'analisi a campo da destinare al controllo dell'inquinamento atmosferico e per l'analisi dell'inquinamento della matrice acqua sia dovuto da fonti emissive che a seguito di eventi incidentali.
2. La fornitura è articolata nei seguenti nove lotti aggiudicabili separatamente:
 - Lotto 1.** Fornitura n.1 XRF da banco per l'analisi dei metalli
 - Lotto 2.** Fornitura n. 3 Analizzatori portatili per gas combustibili
 - Lotto 3.** Fornitura n. 1 Sistema di analisi con fiale mediante l'uso del vuoto abbinato ad un GC-MS singolo quadrupolo
 - Lotto 4.** Fornitura n. 1 HPLC con detector a fluorescenza
 - Lotto 5.** Fornitura n. 1 Gas Massa da campo
 - Lotto 6.** Fornitura n. 2 Sistemi di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido
 - Lotto 7.** Fornitura n. 1 Microscopio elettronico a scansione (SEM)
 - Lotto 8.** Fornitura n. 2 Spettrometri di massa a triplo quadrupolo interfacciati con cromatografo liquido (UHPLC) con sistema di arricchimento on line con auto campionatore, generatore di azoto e gruppo di continuità
 - Lotto 9.** Fornitura n. 1 spettrometro di massa a triplo quadrupolo accoppiato ad un gascromatografo
3. La fornitura è comprensiva di trasporto, consegna, installazione, messa in funzione e collaudo, come specificato nei successivi articoli e nelle schede tecniche allegate, e di servizio di assistenza tecnica in garanzia on site, nei termini e con le modalità previste dall'art. 9 del presente Capitolato.

Art. 2 - Specifiche tecniche della strumentazione

1. I singoli componenti/moduli costituenti la strumentazione oggetto dei lotti, le specifiche tecniche e le prestazioni richieste, sono descritti nelle allegate schede tecniche (Allegati da 1 a 9). Tutti **gli strumenti dovranno essere in produzione alla data di presentazione dell'offerta.**
2. Le specifiche tecniche della strumentazione indicate nelle allegate schede (Allegati da 1 a 9), costituiscono requisito minimo.
3. Ogni fornitura comprende:
 - servizio di **assistenza tecnica in garanzia on-site**, di durata di 12 mesi per i lotti 7 e 8 e di durata di 24 mesi per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, comprensivo di manutenzione preventiva programmata, correttiva su guasto e/o malfunzionamenti e di assistenza specialistica telefonica;
 - consegna presso le sedi ARPAV, installazione e messa in funzione;
4. Tutta la strumentazione fornita dovrà essere corredata di:
 - manuali d'uso e di manutenzione in lingua italiana e/o in lingua inglese (copia cartacea e/o elettronica);
 - lista completa dei ricambi e relativo prezziario;
 - certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza ed eventuali certificazioni di qualità del produttore;
 - certificazioni di equivalenza ai metodi di riferimento e relativi test-report di certificazione per gli strumenti che lo prevedono .

- è facoltà di ARPAV richiedere alla ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, la riproduzione dei test delle sensibilità e/o delle prestazioni analitiche dichiarati in sede di offerta.
5. Le apparecchiature, ed i loro componenti, oltre a possedere i requisiti tecnici minimi sopra richiesti, ai sensi degli artt. 1490, 1497 e 1512 del Codice Civile, dovranno essere nuovi di fabbrica, immuni da vizi e perfettamente funzionanti, rispondere alle vigenti normative inerenti in particolare la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, nonché essere di facile e sicura gestione, avere bassi consumi elettrici ed un minimo impatto acustico.

Art. 3 - Trasporto e consegna

Per tutti i lotti oggetto di appalto, le apparecchiature ed ogni altro componente dovranno essere consegnate presso le sedi ARPAV indicate negli allegati tecnici (Allegati da 1 a 9) entro il numero di giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, riportati nella seguente tabella:

N. lotto	Strumentazione	Giorni
1	Fornitura n.1 XRF da banco per l'analisi dei metalli	120
2	Fornitura n.3 Analizzatori portatili per gas combustibili	120
3	Fornitura n.1 Sistema di analisi con fiale mediante l'uso del vuoto abbinato ad un GC-MS singolo quadrupolo	180
4	Fornitura n.1 HPLC con detector a fluorescenza	120
5	Fornitura n.1 Gas Massa da campo	180
6	Fornitura n.2 Sistemi di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	210
7	Fornitura n.1 Microscopio elettronico a scansione (SEM)	270
8	Fornitura n.2 Spettrometri di massa a triplo quadrupolo interfacciati con cromatografo liquido (UHPLC) con sistema di arricchimento on line con auto campionatore, generatore di azoto e gruppo di continuità	180
9	Fornitura n.1 spettrometro di massa triplo quadrupolo accoppiato ad un gascromatografo	120

1. La strumentazione indicata nei singoli lotti e i rispettivi moduli/componenti, dovranno essere consegnati nel loro imballo in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danneggiamento e dotati di kit di installazione ed una congrua quantità di materiale di consumo volta a consentire la conclusione del collaudo tecnico funzionale.
2. Il ricevimento non costituirà accettazione della strumentazione per la quale si rimanda all'esito positivo del collaudo tecnico funzionale di cui al successivo art. 5.
3. L'Aggiudicatario dovrà effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa (imballo, trasporto, installazione, etc.).
4. Della data di consegna dovrà essere dato opportuno preavviso di almeno 21 giorni naturali e consecutivi al Direttore dell'esecuzione contrattuale, a mezzo mail all'indirizzo dl@arpa.veneto.it e alla seguente pec drl@pec.arpav.it.

5. Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione, la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate dall'ARPAV, alla quale dovrà essere inviata comunicazione formale a mezzo mail all'indirizzo dl@arpa.veneto.it entro sette giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell'evento.
6. Sono a carico dell'Aggiudicatario:
 - il trasporto e i rischi connessi alla perdita e/o all'avaria degli strumenti;
 - il disimballo;
 - il collaudo tecnico funzionale di cui al successivo art. 5;
7. ARPAV si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso all'indirizzo PEC che sarà indicato dall'Aggiudicatario, senza che da parte dello stesso possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti;
8. La consegna, l'installazione e la messa in funzione della strumentazione dovranno avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4 – Installazione e messa in funzione

1. La strumentazione dovrà essere installata e resa operativa nelle sedi indicate negli allegati da 1 a 9 del capitolato, **entro 45 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di consegna.**
2. L'Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto al DEC la data di inizio delle operazioni di installazione con almeno 15 giorni lavorativi di preavviso. ARPAV si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di inizio delle operazioni di installazione, dandone congruo preavviso, senza che da parte dell'Aggiudicatario possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.
3. Ai fini del presente Capitolato, per tutti i lotti, le apparecchiature dovranno essere fornite in una configurazione tale da essere immediatamente operative.
4. L'Aggiudicatario dovrà provvedere a collocare la strumentazione ed effettuare tutte le operazioni previste dal costruttore al fine di rendere la strumentazione perfettamente operante. Pertanto dovranno essere forniti, compresi nel prezzo, tutti gli accessori o dispositivi anche non espressamente citati nel presente Capitolato e nelle schede allegate, che risultino necessari per una corretta installazione.
5. Se durante le operazioni di installazione si rendessero necessarie modifiche, anche temporanee, ai sistemi di ARPAV, non dichiarate prima dall'Aggiudicatario, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di provvedere al ripristino dei sistemi entro le successive 48 ore. Il mancato ripristino entro detto termine comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo art. 11 comma 1 lett. c).
6. Completata l'installazione, l'Aggiudicatario dovrà quindi provvedere alla messa in esercizio effettuando la verifica del corretto funzionamento della strumentazione, secondo le prescrizioni del fabbricante e dei requisiti fissati nelle vigenti norme EN di riferimento.
7. In sede di installazione e messa in esercizio, la ditta verificherà, in contraddittorio con il DEC o suo incaricato, il corretto funzionamento dello strumento secondo le prescrizioni del fabbricante e dei requisiti fissati nelle norme EN di riferimento. L'esito delle operazioni di installazione e messa in esercizio saranno riportati su apposito verbale.
8. Qualora si riscontrassero in questa fase malfunzionamenti della strumentazione oggetto del lotto, ARPAV avrà facoltà di chiedere all'Aggiudicatario di provvedere alla sostituzione dello strumento malfunzionante al massimo per una sola volta, fermo restando l'applicazione delle penali con le modalità e nei termini specificati al

successivo art. 11, co. 1, lett. b), nel caso in cui le operazioni di installazione e messa in funzione non si dovessero concludere entro il termine previsto nei precedenti co. 1 e 2. In tal caso lo strumento sostitutivo sarà a sua volta sottoposto a verifica di corretto funzionamento. Nel caso in cui, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di sostituzione comunicata da ARPAV a mezzo PEC, l'Aggiudicatario non provvedesse alla sostituzione oppure lo strumento sostituito risultasse ancora mal funzionante, si applica l'art. 21 "Clausola risolutiva espressa" del contratto. È fatto sempre salvo l'esperimento dell'eventuale azione per il risarcimento del danno;

Art. 5 - Collaudo tecnico funzionale e verifica di conformità

1. Per tutti i lotti, le operazioni di collaudo tecnico funzionale di ogni singolo strumento dovranno essere iniziate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di installazione e messa in funzione previo accordo con il DEC, e concluse entro i successivi 60 giorni naturali e consecutivi.
2. Il collaudo è teso ad accertare che la qualità e il funzionamento dell'apparecchiatura rispondano a tutte le prescrizioni del presente Capitolato e all'offerta tecnica dell'Aggiudicatario. Il collaudo consisterà nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnico funzionale dell'apparecchiatura e delle sue parti componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei riscontri delle misure, nello scioglimento di eventuali riserve e si concluderà con la redazione di apposito verbale. Gli oneri eventualmente sostenuti dall'Aggiudicatario per l'effettuazione delle operazioni di collaudo sono a carico della ditta stessa.
3. Il collaudo tecnico funzionale sarà eseguito dall'Aggiudicatario, alla presenza del DEC e/o da personale tecnico dallo stesso delegato, secondo apposito calendario concordato. I singoli esiti dei test di verifica dovranno essere riportati su fogli di lavoro, a cura dell'Aggiudicatario. I risultati conclusivi del collaudo tecnico dovranno essere riportati dall'Aggiudicatario, entro i termini di cui al precedente comma 1, su apposito verbale. L'accettazione della fornitura è subordinata alla sottoscrizione per approvazione di detto verbale da parte di ARPAV, previe opportune verifiche.
4. Qualora, durante le operazioni di collaudo, dovessero risultare manchevolezze o malfunzionamenti, essi dovranno essere verbalizzati e l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile, al fine di riuscire a concludere le operazioni entro il termine previsto al precedente comma 1.
5. Qualora, allo scadere del termine dei 60 giorni naturali e consecutivi previsti per il collaudo, lo stesso risultasse negativo, anche solo parzialmente, o non eseguito, ARPAV considererà tale fatto come grave inadempimento e si applicherà l'art. 21 del contratto "Clausola risolutiva espressa". È fatto salvo l'esperimento dell'eventuale azione per il risarcimento del danno.
6. L'avvenuto positivo collaudo della strumentazione non esonera l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi al momento del collaudo stesso, ma che venissero accertati entro il periodo di assistenza tecnica in garanzia.
7. Il contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità ha luogo entro 6 mesi dall'ultimazione della fornitura.

Art. 6 - Corso di formazione

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di positivo collaudo, un corso di formazione ed un training di addestramento nelle modalità e termini specificati nelle allegate schede tecniche (Allegati da 1 a 9), o in tempi diversi concordati con i Referenti ARPAV, svolto da personale adeguatamente qualificato, rivolto al personale ARPAV incaricato della gestione e dell'utilizzo degli strumenti. Le date saranno concordate con i referenti ARPAV.
2. I corsi, da svolgersi in lingua italiana, dovranno affrontare almeno i seguenti aspetti
 - descrizione generale del sistema e della strumentazione in oggetto;
 - descrizione dettagliata, con esempi pratici, di tutte le diverse funzioni dell'apparecchiatura;
 - descrizione delle misure da adottare per la prevenzione dei rischi per i lavoratori.

Art. 7 - Direttore dell'esecuzione contrattuale

- 1 Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto sono assunte dal Direttore dell'esecuzione contrattuale, che assicura la regolare esecuzione dello stesso, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 8 - Referente dell'esecuzione contrattuale

- 1 L'Aggiudicatario dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV.

Art. 9 - Assistenza tecnica in garanzia: manutenzione preventiva programmata, correttiva su guasto e/o malfunzionamenti e assistenza specialistica telefonica.

- 1 L'Aggiudicatario garantisce un servizio di assistenza tecnica in garanzia "on-site", comprensivo di manutenzione preventiva programmata, correttiva su guasto e/o malfunzionamento e assistenza specialistica telefonica, così come descritto ai successivi commi, di durata di 12 mesi per i lotti 7 e 8 e di durata di 24 mesi per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per approvazione da parte di ARPAV, del verbale di avvenuto positivo collaudo. Periodi di garanzia superiori rispettivamente ai 12 o 24 mesi verranno eventualmente considerati in sede di valutazione dell'offerta.
- 2 Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, l'Aggiudicatario si obbliga a utilizzare, per l'espletamento delle attività di cui al presente appalto, personale con competenze adeguate che comprenda e si esprima in lingua italiana.
- 3 Il servizio di manutenzione preventiva programmata comprende tutte le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto ed eventuale sostituzione di parti di ricambio, delle parti soggette ad usura e dei materiali di consumo, atte a prevenire i guasti, qualora questi siano prevedibili, ed a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto delle forniture. Tale attività è volta anche ad evitare la riduzione delle prestazioni analitiche delle apparecchiature oggetto delle forniture.
- 4 Il servizio di cui al precedente comma dovrà essere svolto, se non prevista una frequenza diversa da parte del costruttore, al termine di ogni anno di garanzia, per un totale di due visite, per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, e di una visita, al termine dell'anno di garanzia, per i lotti 7 e 8, secondo le seguenti tempistiche e modalità:
 - a) le attività dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali e

- schede tecniche fornite dal costruttore;
- b) le attività dovranno essere svolte nelle date concordate annualmente con il DEC presso cui le apparecchiature sono in dotazione. Rispetto alla programmazione concordata, gli interventi di manutenzione potranno essere eseguiti con una tolleranza non superiore a +/- 10 giorni lavorativi (escluso sabato e domenica). Il mancato rispetto dei termini concordati, oltre il periodo di tolleranza, comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 11, comma 1, lettera d).
 - c) Le date di esecuzione degli interventi concordate potranno subire variazioni in funzione di particolari e motivate esigenze delle strutture interessate, con particolare riferimento alle specifiche operative richieste dalle procedure di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
 - d) I singoli interventi di manutenzione preventiva su ciascuna apparecchiatura dovranno essere documentati mediante l'emissione dei relativi Rapporti di lavoro. Qualora la manutenzione preveda l'emissione di elaborati tecnici/relazioni derivanti dall'elaborazione di misure effettuate, tale documentazione dovrà essere resa disponibile ad ARPAV entro 15 giorni lavorativi dall'esecuzione dell'intervento.
 - e) Nel caso i costruttori degli strumenti dovessero rendere disponibili, durante la vigenza contrattuale, nuovo firmware o nuova versione del software di gestione dello strumento o dei dati, l'aggiudicatario è tenuto ad applicarlo alle apparecchiature fornite, per quanto necessario o compatibile. Ogni intervento di aggiornamento di firmware o software deve essere concordato preventivamente; per il mancato aggiornamento sarà applicato l'art. 21 "Clausola risolutiva espressa" del contratto.
 - f) Al termine della manutenzione preventiva dovrà essere svolta la verifica funzionale attestante il buon funzionamento dell'apparecchiatura.
5. Il servizio di manutenzione correttiva comprende gli interventi di accertamento della presenza di guasto o di malfunzionamento dell'apparecchiatura o dell'accessorio, ovvero sul software connesso alla gestione degli strumenti e apparecchiature, di individuazione delle cause che lo hanno determinato e di rimozione delle stesse con conseguente ripristino della originale funzionalità ed integrità dell'apparecchiatura, compresi gli accessori, PC e stampanti anche mediante eventuale sostituzione di parti di ricambio, parti soggette ad usura e materiali di consumo e infine, di esame dell'integrità e delle prestazioni mediante verifica funzionale.
6. Il numero degli interventi, eseguiti da personale qualificato, è illimitato ed il servizio si svolgerà secondo le seguenti tempistiche e modalità:
- a) in caso di guasto o malfunzionamento della apparecchiatura installata, il personale di ARPAV provvederà ad inoltrare apposita richiesta di intervento. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà, pertanto, predisporre un sistema tracciabile che permetta al personale di ARPAV di inoltrare le richieste di intervento per il servizio in oggetto, in base a quanto proposto in sede di offerta.
 - b) l'Aggiudicatario è tenuto ad intervenire e garantire la rimessa in servizio dell'apparecchiatura, o l'eventuale temporanea sostituzione della stessa, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi al giorno della richiesta di intervento. La sostituzione temporanea non potrà comunque protrarsi oltre i successivi 20 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali l'Aggiudicatario dovrà sostituire lo strumento con uno di nuova fornitura. Periodi di intervento inferiori rispetto a quanto richiesto verranno considerati in sede di valutazione dell'offerta. Il

mancato rispetto dei termini di intervento comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, comma 1, lettera d).

7. Gli interventi on site dovranno comunque essere concordati con il DEC e di norma avverranno durante l'orario di servizio ed in presenza di personale dell'Agenzia.
8. L'Aggiudicatario dovrà redigere, per ogni intervento di manutenzione correttiva, un Rapporto di lavoro.
9. Al termine di ciascun intervento di manutenzione correttiva, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere ad ARPAV, entro due giorni, un report di intervento.
10. Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza alcun onere aggiuntivo per ARPAV, le parti di ricambio necessarie per il ripristino in servizio della strumentazione, senza alcuna limitazione in termini di quantità e tipologia, che devono essere in versione originale e di prima fornitura.
11. L'assistenza specialistica telefonica dovrà essere fornita dall'Aggiudicatario, preferibilmente mediante un "numero verde" e ha lo scopo di risolvere eventuali problemi di malfunzionamento che non necessitano di interventi on site o di assistere il personale tecnico dell'Agenzia nella risoluzione di problematiche attinenti i software di gestione delle apparecchiature. Tale assistenza non interrompe la data di avvio delle eventuali operazioni di manutenzione correttiva.
12. Le spese di trasporto, trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni di assistenza tecnica e operativa eseguite nel periodo di garanzia saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.
13. Tutte le parti di ricambio, le parti soggette a usura, i materiali di consumo e i consumabili che saranno sostituiti durante le attività di assistenza tecnica fornita in garanzia e manutenzione preventiva e correttiva, sono a totale carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere originali o se compatibili, certificati tali, dalla Impresa produttrice. Non sono compresi in tale fattispecie: solventi, vial con tappi, standard liquidi e gassosi, eventuali materiali necessari per un cambio d'uso dello strumento e non offerti nel kit di installazione.

Art. 10 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza

1. L' Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue successive modifiche ed integrazioni. Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di dispositivi di protezione (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi ivi presenti.
2. L'Appaltatore in particolare dovrà:
 - a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
 - b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
 - d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
 - e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di

- terzi;
- f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
 - g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
 - h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
 - i) fornire al DEC tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
 - j) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
 - k) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi;
 - l) imporre al proprio personale il rispetto delle norme anti Covid così come indicato nel DUVRI.
3. L'Appaltatore dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):
- a) Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
 - b) Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
 - c) Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
 - d) Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
 - e) Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno delle stazioni di ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
 - f) Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
 - g) Dichiarazione dell'Appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
 - h) Dichiarazione dell'Appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
 - i) Dichiarazione dell'Appaltatore che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - j) Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire.

4. L'impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.
5. Nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, l'Appaltatore (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.
6. La valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia è riassunta nell'All.to "A", dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

Art. 11 – Penali

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse quindi, cause di forza maggiore o cause dipendenti da ARPAV), comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:
 - a) Per ciascun lotto, nel caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto all'art. 3, comma 1, verrà applicata una penale dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, si applica l'art. 21 "Clausola risolutiva espressa" del contratto.
 - b) Per ciascun lotto, nel caso di mancato rispetto dei termini di installazione e messa in funzione previsti all'art. 4 commi 1 e 2 e all'art. 5 comma 1 verrà applicata una penale dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, si applica l'art. 21 "Clausola risolutiva espressa" del contratto.
 - c) Per ciascun lotto, nel caso di mancato rispetto del termine di ripristino dei sistemi di cui all'art. 4 comma 5 verrà applicata una penale dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, si applica l'art. 21 "Clausola risolutiva espressa" del contratto.
 - d) Per ciascun lotto, nel caso di mancato rispetto dei termini di intervento previsti nell'art. 9, comma 6, lettera b), o di quello inferiore offerto in sede di gara, verrà applicata una penale dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni, decorsi infruttuosamente i quali ARPAV si riserva di procedere alla riparazione o sostituzione in danno limitatamente alle attrezzature oggetto di riparazione, ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, anche con rivalsa sulla cauzione.
 - e) Per ciascun lotto, nel caso di mancato rispetto dei termini di intervento di manutenzione preventiva concordati dalle parti, di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), verrà applicata una penale dello 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni,

decorsi infruttuosamente i quali ARPAV si riserva di procedere all'esecuzione in danno della visita di manutenzione preventiva, ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, con rivalsa sulla cauzione.

- f) Nel caso di mancato rispetto dell'onere di trasmissione, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, della relazione di genere di cui all'art. 18 del contratto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale.
 - g) Nel caso di mancato rispetto dell'onere di trasmissione, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 18 del contratto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale.
- 2. ARPAV contesterà a mezzo PEC all'Aggiudicatario gli eventuali inadempimenti contrattuali che potrebbero dare luogo all'applicazione delle penali. L'Aggiudicatario, entro 15 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, potrà formalizzare le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute, ad insindacabile giudizio di ARPAV, infondate e inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate, senza più alcuna ulteriore comunicazione, le penali come sopra specificate.
 - 3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 - 4. L'Aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 - 5. Per quanto concerne i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, in deroga all'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, come espressamente stabilito dall'art. 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, l'ammontare delle penali comunque inflitte non potrà superare il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale, oltre il quale si procederà alla risoluzione del contratto.
 - 6. Per quanto concerne i lotti 7, 8, 9 rimane fermo quanto previsto dall'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016 e pertanto, l'ammontare delle penali comunque inflitte non potrà superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, oltre il quale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Trattamento dei dati

- 1 ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica aa@arpa.veneto.it

2. DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica

3. Ruolo dell'affidatario nel trattamento dei dati personali

L'Affidatario, sussistendo le condizioni, è individuato Responsabile esterno del trattamento dei dati, ex art. 28 GDPR, e allo scopo, in seguito all'aggiudicazione, s'impegna a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare.

4. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

5. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

6. Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: - **Dati anagrafici e di contatto**, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di riconoscimento. - **Dati giudiziari** sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016).

7. Modalità di trattamenti

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. E' svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

8. Comunicazione dei dati personali

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

9. Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

10. Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla seguente email dl@arpa.veneto.it e alla seguente pec drl@pec.arpav.it.

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità i suoi dati sono stati raccolti da ARPAV e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

11. Diritto di reclamo

Qualora il trattamento dei dati personali non sia conforme al GDPR è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le indicazioni disponibili al sito web www.garanteprivacy.it (art. 77 GDPR), o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

12. Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

13. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su ARPAV.

14. Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.